

R.G. 29-1/24



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Ufficio Procedure Concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Romano Gibboni	Presidente
Dott. Aniello Maria De Piano	Giudice
Dott.ssa Antonietta Terracciano	Giudice est.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 29-1/2024 r.g.

Visti gli atti della procedura;

Vista la richiesta di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, presentata dalla società "Rocco Autolinee s.r.l.", ai sensi degli artt. 48, 88, comma 4, 109 e 112, comma 2, CCII.;

Vista la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 110 CCII, depositata in data 18 novembre 2025, dalla quale risulta che: i creditori ammessi al voto erano 87, suddivisi in 9 classi; hanno votato favorevolmente le classi 1, 2, 6, 7 e 8 (5 classi su 9); hanno votato contrariamente le classi 3, 4, 5 e 9 (4 classi su 9);

Visti i voti contrari espressi dall'INPS (Direzione Provinciale di Potenza) e dall'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Potenza) con le relative motivazioni;

Considerato che la proposta concordataria prevede: il pagamento del 25% dei crediti privilegiati ex artt. 2753 e 2754 c.c. (€ 828.483,10); il pagamento del 10% dei crediti chirografari (€ 334.961,33); un cronoprogramma di pagamenti distribuito dal 2026 al 2032;



OSSERVA

La presente procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ha avuto origine dalla grave crisi economico-finanziaria in cui è incorsa la società “Rocco Autolinee s.r.l.”, impresa operante nel settore del trasporto pubblico di passeggeri nella Provincia di Potenza. La crisi, come emerge dalla documentazione in atti, trova le sue radici primarie negli effetti devastanti della pandemia da COVID-19, che ha determinato una contrazione dei ricavi da lunga percorrenza superiore al 60%, pari a circa un milione di euro nel triennio 2020-2022, unitamente ai ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione e alla decadenza dal beneficio della “rottamazione *quater*” con conseguente applicazione di sanzioni e interessi.

Con delibera dell'organo amministrativo verbalizzata dal Notaio Roberto Orlando di Salerno in data 11 giugno 2024, la società ha formalmente deciso di presentare domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, ritenendo tale strumento il più idoneo a preservare l'azienda e i diritti dei creditori. Il ricorso *ex art.* 44 CCII è stato depositato presso il Tribunale di Lagonegro in data 25 giugno 2024, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione nei termini che sarebbero stati assegnati dal Tribunale.

Con decreto del 3 luglio 2024, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'apertura del procedimento unitario, fissando il termine di sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo e nominando quale Commissario Giudiziale la Dott.ssa Serena Iuliani. Il decreto disponeva, altresì, il versamento di euro 100.000,00 per le spese della procedura e stabiliva l'obbligo di relazioni mensili sulla gestione finanziaria dell'impresa.

Durante la fase del procedimento unitario, la società ha ottenuto l'autorizzazione al pagamento di crediti antecedenti per prestazioni essenziali *ex art.* 100 CCII per complessivi euro 150.527,70, comprensivi di forniture di carburante, servizi elettrici e retribuzioni del mese di giugno 2024. Successivamente, con istanza del 28 agosto 2024, è stata richiesta e ottenuta la proroga del termine per il deposito della proposta di ulteriori sessanta giorni.

In data 4 novembre 2024, la società ha depositato la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta, corredata dal piano di soluzione della crisi



e dalla relazione di attestazione del dott. Antonino Gerardo Morvillo *ex art.* 87, comma 3, CCII.

Il Commissario Giudiziale, con parere del 18 novembre 2024, ha espresso valutazione favorevole subordinata a specifiche condizioni, tra cui la monetizzazione dell'apporto della società garante entro il 31 dicembre 2025 e l'inclusione dei debiti sindacali non rilevati.

Il Tribunale, con decreto del 16 dicembre 2024, ha concesso alla società un termine di sessanta giorni per integrare la proposta secondo le osservazioni del Commissario Giudiziale. La memoria integrativa *ex art.* 47, comma IV, CCII è stata depositata il 17 febbraio 2025, con la quale la società "Roccobus s.r.l." si è dichiarata disponibile a versare l'importo di euro 400.000,00 entro sei mesi dal passaggio in giudicato dell'omologazione.

Con decreto del 17 marzo 2025, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando quale Giudice Delegato la Dott.ssa Giuliana Santa Trotta e confermando quale Commissario Giudiziale la Dott.ssa Serena Iuliani. Il termine per l'espressione del voto dei creditori è stato inizialmente fissato dal 1° giugno al 1° luglio 2025, successivamente prorogato dal 15 ottobre al 15 novembre 2025 su richiesta del Commissario Giudiziale.

Nel corso della procedura sono emersi elementi che hanno reso necessaria una modifica sostanziale della proposta concordataria.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha sottoposto a controllo la società per verificare la corretta fruizione del credito di imposta "Formazione 4.0" negli anni 2020-2022, ritenendo fittizia l'attività formativa svolta dalla società "Tax and Legal Advisor s.p.a." (sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale).

Conseguentemente, sono stati emessi l'atto di recupero n. TC3CRT200102-2024 per euro 690.868,24 e l'avviso di accertamento n. TC303T100630-2024, oltre alla cartella di pagamento n. 09220250003807014000 per euro 764.235,80.

Tali nuovi accertamenti hanno determinato un incremento significativo del passivo concordatario, rendendo necessario il deposito di una modifica della proposta in data 18 luglio 2025. La modifica ha comportato la riduzione della percentuale di



soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi dal 30% al 25% della sorta capitale, nonostante l'incremento delle risorse disponibili attraverso l'apporto di nuova finanza per complessivi euro 630.000,00.

Il Commissario Giudiziale, con parere del 29 luglio 2025, ha espresso valutazione favorevole subordinata alla modifica delle tempistiche di immissione della finanza aggiuntiva, suggerendo una scansione temporale più prudentiale. La società, con dichiarazione del 28 agosto 2025, si è impegnata a rispettare le tempistiche indicate dal Commissario.

Il piano concordatario si configura come concordato preventivo in continuità aziendale diretta *ex art.* 84, comma 2, CCII, con durata di sei anni e sei mesi, dal giugno 2026 al dicembre 2032.

L'attivo concordatario, per complessivi euro 1.898.961,15, si compone di crediti disponibili (euro 158.961,15), attivo realizzato dall'apertura della procedura (euro 110.000,00), attivo realizzabile mediante continuità aziendale (euro 950.000,00), apporto della società garante "Roccobus s.r.l." (euro 400.000,00), apporto dei soci (euro 230.000,00) e transazione con la Regione Basilicata (euro 50.000,00).

Il passivo concordatario, ammontante a euro 6.463.523,00, è suddiviso in undici classi di creditori secondo i criteri di omogeneità degli interessi economici e della posizione giuridica previsti dall'art. 85 CCII.

Le classi privilegiate (1-5) prevedono soddisfacimento integrale per i lavoratori e i professionisti privilegiati, e parziale per gli enti previdenziali (25%), l'Erario (25%) e altri creditori privilegiati (20%).

Le classi chirografarie (6-9) sono soddisfatte al 10%, mentre le classi 10 e 11 riguardano i crediti erariali contestati, soggetti a contenzioso tributario.

La garanzia principale del piano è costituita dal vincolo di destinazione *ex art.* 2645-ter c.c. apposto dalla società "Roccobus s.r.l." su immobile del valore periziato di euro 867.000,00, a garanzia dell'apporto di euro 400.000,00. Ulteriori garanzie sono costituite dall'impegno solidale dei soci per euro 230.000,00 e dalla transazione con la Regione Basilicata per euro 50.000,00.

Il Commissario Giudiziale ha redatto due relazioni in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 105 CCII.



La relazione principale, depositata il 28 agosto 2025, fornisce un'analisi approfondita delle cause del dissesto, della condotta del debitore e della fattibilità della proposta. Il Commissario evidenzia come la crisi derivi principalmente dalla pandemia COVID-19, che ha causato *“una contrazione dei ricavi da lunga percorrenza superiore al 60%, pari a circa un milione di euro nel triennio 2020-2022”*, unitamente ai ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione e alla decadenza dalla *“rottamazione quater”*.

Particolare rilievo assume la valutazione di convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria. Il Commissario rileva che *“l'attivo ricavabile secondo la stima prodotta di euro 550.000,00, nell'ipotesi di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, al netto delle spese prededucibili, non sarebbe sufficiente ad estinguere nemmeno tutti i debiti maturati nei confronti dei lavoratori”*. Tale valutazione si fonda sulla considerazione che i crediti lavoristici ammontano a circa euro 800.000,00, mentre il valore di liquidazione del patrimonio aziendale non supererebbe i 550.000,00 euro.

Il Commissario ha espresso, quindi, giudizio favorevole sulla proposta, evidenziando che *“il piano concordatario alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte e alla luce delle indicazioni fornite dalla scrivente in merito alla tempistica della finanza aggiuntiva recepita dalla proponente costituisce a sommoso parere della scrivente l'opportunità che consentirebbe da una parte la conservazione di tutta la forza lavoro, e dall'altro della soddisfazione seppur parziale, in termini di percentuali, del ceto creditorio.”*

La relazione integrativa del 27 settembre 2025 affronta due precisazioni di credito emerse successivamente. La prima riguarda la cessione del credito della Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia alla Gaia SPV S.r.l., con incremento dell'importo da euro 255.808,02 a euro 284.402,15 e necessità di accantonamento per l'eventuale escussione della garanzia MCC. La seconda concerne un lieve incremento del credito Datacol s.r.l. da euro 145,87 a euro 326,45.

Il Commissario conclude che *“gli incrementi sopra descritti non modificano nella sostanza il piano concordatario, sia perché gli stessi sono di lieve entità, sia perché, come sopra riportato, all'interno del piano era già previsto un fondo prudenziale”*. Tale valutazione si fonda sulla considerazione che il fondo prudenziale di euro 81.484,60 risulta capiente per coprire gli incrementi registrati.



L'analisi complessiva della procedura evidenzia come il concordato preventivo in continuità aziendale rappresenti la soluzione più idonea per la tutela degli interessi dei creditori e la preservazione dei valori aziendali.

Rammenta il Tribunale che, nel concordato in continuità aziendale, il sindacato sulla fattibilità del piano si sostanzia nella verifica che esso non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che non presenti manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. In particolare, in sede di giudizio di omologazione, il sindacato giudiziale investe a mente dell'art. 112 CCII la procedura, il piano e la proposta sotto più profili sia sostanziali sia processuali. Alcune verifiche sono sempre dovute ai sensi del comma 1 del citato articolo, mentre altre sono previste solo ove sia richiesta la cd. ristrutturazione trasversale *ex* art. 112, comma 2, del CCII.

Ebbene, è noto come la scelta operata dal legislatore del Codice della crisi sia quella di circoscrivere l'ambito del controllo rimesso al Tribunale nella fase di ammissione al concordato preventivo, sganciandolo dai parametri previsti dagli artt. 160 e 161 l. fall. Il vaglio giudiziale si concentra ora sulla mera ritualità della proposta e sulla non manifesta inidoneità dello strumento a perseguire le finalità di regolazione della crisi; con riguardo al concordato in continuità aziendale, l'attenzione è, altresì, rivolta alla capacità del piano di assicurare la soddisfazione dei creditori secondo le modalità prospettate dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali (artt. 47 lett. b) e 87, comma 3, CCII).

In sede di omologazione, il Tribunale è, dunque, chiamato, in via preliminare, ad accertare la regolarità della procedura (art. 112, comma 1, lett. a, CCII), riesaminando anche quanto già scrutinato in sede di apertura, dovendo considerare gli eventuali atti di frode *ex* art. 106 CCII emersi nel corso del procedimento, anche sulla base delle risultanze del Commissario Giudiziale. La verifica della ritualità concerne tanto il rispetto delle norme procedurali che disciplinano l'intero *iter* del concordato, dal deposito della domanda sino all'omologazione, quanto le disposizioni sostanziali, implicando il controllo sulla permanenza delle condizioni di ammissibilità già valutate in sede introduttiva, nonché sulla legittimazione del ricorrente e sulla competenza del Tribunale adito.



Il Tribunale è, inoltre, investito del potere di verificare la completezza della documentazione prescritta dall'art. 39 CCII ai fini dell'accesso agli strumenti di regolazione della crisi, ivi inclusa la relazione del professionista indipendente, che deve essere munito dei requisiti di cui all'art. 87, comma 3, CCII. Il sindacato giudiziale su tale relazione rimane circoscritto alla valutazione della sua attendibilità, congruenza, chiarezza e completezza, anche con riguardo ai parametri adottati e al procedimento logico seguito, al fine di garantire ai creditori una consapevole e libera espressione del voto.

Nella specie si ritiene che la procedura di concordato preventivo si sia svolta in modo regolare, risultando integrati i parametri sopra tracciati.

Il Tribunale deve poi accertare l'esito della votazione a mente del comma 1, lett. b), del citato art. 112 del Codice, ovvero l'effettività delle maggioranze, verificando la correttezza delle ammissioni al voto e la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe. Il Tribunale deve, cioè, verificare che la proposta concordataria abbia riscosso l'adesione dei creditori secondo il principio di maggioranza e, nel concordato in continuità aziendale, per il quale è obbligatoria la suddivisione in classi, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente e, dunque, che anche nelle singole classi sia stata raggiunto il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, anche eventualmente riesaminando le determinazioni del giudice delegato in punto di ammissione provvisoria dei creditori al voto. Il Tribunale è chiamato, quindi, a controllare la regolarità dell'*iter* procedimentale e la formazione non alterata del consenso dei creditori *ex* artt. 109 e 110, comma 1, del CCII. Quanto alla verifica di ammissibilità della proposta prescritta dalla norma di cui al comma 1, lett. c), del citato art. 112, il Tribunale deve accertare che la proposta non violi alcuna norma imperativa di legge: la proposta concordataria, fermo il principio dell'autonomia negoziale, deve infatti rispondere a uno schema legale minimo inderogabile nel rispetto dell'ordine legale delle prelazioni, della suddivisione in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, dell'assicurazione a ciascuno della garanzia di un'utilità economicamente valutabile (v. art. 84 co.3, CCII) (in questi termini cfr. Tribunale civile Isernia sentenza n. 33 del 28 novembre 2024).



Nella specie la proposta concordataria è stata correttamente formulata e comunicata ai creditori secondo le modalità previste dalla legge. Le operazioni di voto si sono concluse nei termini stabiliti.

Dall'esito delle votazioni emerge che non è stata raggiunta l'unanimità delle classi richiesta dall'art. 109, comma 5, CCII per il concordato in continuità aziendale, avendo votato favorevolmente solo 5 classi su 9.

La società ha comunque chiesto l'omologazione mediante applicazione del meccanismo del *cram down* fiscale e previdenziale ex art. 88, comma 4, CCII, come modificato dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

In merito, il Collegio ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui il *cram down* fiscale e previdenziale ex art. 88, comma 4, CCII, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, *"trova applicazione anche nel concordato in continuità aziendale e consente al Tribunale, in presenza di un trattamento non peggiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, di computare come voto favorevole l'astensione o il voto contrario dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, ovvero di escludere tali classi dal computo, qualora una delle due operazioni sia determinante per raggiungere la maggioranza delle classi prevista dall'art. 112, comma 2, lett. d), primo periodo"* (cfr. Tribunale di Arezzo sentenza n. 38 del 4 giugno 2025).

In sostanza, i presupposti per l'applicazione del *cram down* fiscale e previdenziale sono: il carattere determinante del voto contrario, nella specie il voto contrario di INPS e Agenzia delle Entrate è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112, comma 2, lett. d), CCII, in quanto con il loro voto favorevole si raggiungerebbe la maggioranza di 7 classi su 9; la non deteriorità del trattamento rispetto all'alternativa liquidatoria, dalla relazione del professionista indipendente e dalle valutazioni del Commissario Giudiziale emerge chiaramente che nell'alternativa liquidatoria i creditori privilegiati riceverebbero solo un soddisfacimento parziale e i creditori previdenziali e tributari non riceverebbero alcun soddisfacimento, mentre la proposta concordataria garantisce un pagamento del 25% per i crediti privilegiati e del 10% per quelli chirografari.

Le motivazioni addotte dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate si fondano essenzialmente sui seguenti elementi: la sistematica violazione degli obblighi tributari



e contributivi negli anni precedenti; l'imputazione della crisi al solo COVID-19 ritenuta non convincente; il comportamento aziendale non corretto nell'adempimento degli obblighi contributivi.

Le deduzioni non risultano persuasive, considerato che la meritevolezza del debitore non rappresenta un requisito indefettibile per l'ammissibilità al concordato; ne consegue che pregresse condotte riprovevoli, comprese eventuali violazioni degli obblighi fiscali o comportamenti distrattivi, non legittimano di per sé il rigetto della proposta, purché tali condotte non abbiano compromesso la possibilità per i creditori di valutare in modo pieno e consapevole l'adeguatezza del piano e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nella specie, dalle relazioni del Commissario Giudiziale e del professionista indipendente emerge che: il valore di liquidazione è stimato in € 550.000,00; tale importo sarebbe assorbito dalle spese prededucibili e dai crediti privilegiati *ex art. 2751-bis* c.c.; i creditori previdenziali e tributari non riceverebbero alcun soddisfacimento in caso di liquidazione giudiziale; la proposta concordataria, invece, prevede un soddisfacimento parziale anche per tali creditori.

Verificata l'applicabilità del *cram down* fiscale, occorre accertare la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dall'art. 112, comma 2, CCII e quindi: la distribuzione del valore di liquidazione, che deve essere avvenire nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, che deve essere distribuito secondo criteri che garantiscono alle classi dissenzienti un trattamento non deteriore; il divieto di pagamento superiore al credito, nel senso che nessun creditore deve ricevere più dell'importo del proprio credito; il raggiungimento della maggioranza delle classi, nella specie, con l'applicazione del *cram down* si raggiungerebbe la maggioranza delle classi (7 su 9), di cui almeno una (classe 1 e 2) formata da creditori titolari di diritti di prelazione.

Dal parere depositato dal Commissario Giudiziale il 09.12.2025 emerge che, nel caso di specie, il "valore di liquidazione", come definito dall'articolo 87, comma 1, lett. c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione. L'applicazione della stessa percentuale di soddisfo, pari al 25%, sia all'INPS che ad Agenzia delle Entrate e ad Agenzia delle Entrate – Riscossione è stata valutata in



relazione all'omogeneità delle classi, il che non implica classi con identico grado di prelazione. Difatti, proprio nel rispetto del grado di prelazione, nel cronoprogramma dei pagamenti, i crediti previdenziali verranno soddisfatti entro il mese di dicembre 2027, mentre i crediti tributari dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il mese di dicembre 2030.

Ricostruito in questi termini il senso della disposizione, risulta rispettata la condizione di cui all'articolo 112, comma 2, lett. b) CCII. Poco deve dirsi con riguardo agli altri due requisiti di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) e d): è evidente che nessuno dei creditori riceve una soddisfazione in misura superiore all'importo del proprio credito e che la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione (classe 1 e 2).

Nel caso in esame, il piano presenta ragionevoli prospettive di successo, fondate sulla continuazione dell'attività di trasporto pubblico, sui contratti in essere con il Consorzio CO.TR. A.B. e sulle garanzie fornite dalla società correlata e dai soci.

La struttura del piano, con la previsione di un fondo prudenziale e di garanzie reali, assicura un margine di sicurezza per l'adempimento degli obblighi concordatari.

La convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria è evidente, considerando che il valore di liquidazione del patrimonio (euro 550.000,00) non sarebbe sufficiente nemmeno per soddisfare integralmente i crediti dei lavoratori, mentre il concordato garantisce la conservazione dei posti di lavoro e un soddisfacimento parziale, ma significativo di tutte le classi di creditori. Di certo, la soluzione concordataria consente di destinare ai creditori risorse esterne che non soccorrerebbero nell'alternativa liquidatoria. *In primis*, verrebbe meno l'importo di € 950.000,00, attivo realizzabile mediante continuità aziendale, l'importo di € 400.000,00, apporto della società garante "Roccobus s.r.l." e di € 230.000,00, quale apporto dei soci.

Come affermato dal Commissario Giudiziale, nella relazione *ex art. 105 CCII* depositata il 30.08.2025, *"l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale a carico della società Rocco Autolinee srl determinerebbe la risoluzione dei contratti di appalto vigenti, con conseguente perdita dei flussi di cassa e quindi impossibilità di esercizio provvisorio dell'azienda, nonché la sua esclusione dal Consorzio Trasporti Aziende Basilicata"*. Inoltre, ma non meno rilevante, nel parere del 09.12.25, il Commissario Giudiziale evidenzia che il



patrimonio mobiliare, in caso di liquidazione giudiziale, sarebbe destinato a ridursi, non solo per effetto dei costi della procedura e dei crediti prededucibili, ma anche per i ribassi tipici delle vendite e per l'usura degli autoveicoli che hanno svolto regolarmente attività di trasporto negli ultimi mesi. Infine, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, il passivo fallimentare risulterebbe di ammontare superiore rispetto a quello previsto nell'ipotesi concordataria, in quanto dovrebbe comprendere l'intero TFR maturato dai dipendenti al momento della dichiarazione giudiziale. Come precisato dal Commissario Giudiziale nel parere del 04.02.2026, *“alla data del 31 dicembre 2025, il TFR complessivamente maturato ammonta ad euro 1.010.224,41 di cui euro 988.269,27, a titolo di trattamento di fine rapporto ed euro 21.995,14 a titolo di previdenza complementare”*. Diversamente, nell'ipotesi concordataria, il TFR da versare sarebbe pari complessivamente ad euro 260.000,00, in quanto riferito esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato destinati a cessare nel periodo 2026-2032.

A tale riguardo, deve evidenziarsi che, con riferimento all'ipotesi di liquidazione giudiziale, l'onere relativo all'erogazione del TFR, per un importo complessivo pari ad euro 1.010.224,41 ricadrebbe integralmente sull'INPS, che provvederebbe al pagamento in via sostitutiva per poi surrogarsi nei diritti dei lavoratori, senza poter rinvenire alcuna capienza nell'attivo.

Per ciò che concerne più specificamente le prospettive che si aprirebbero – nell'alternativa liquidatoria – in forza della proponibilità delle eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, deve prendersi atto che il Commissario Giudiziale, nel parere del 04.02.26, ha rilevato che *“con l'apertura della liquidazione giudiziale, gli organi della procedura, ove ravvisino profili di responsabilità imputabili agli amministratori, sono tenuti a dimostrare la sussistenza di specifiche condotte di gestione qualificabili come illecite, l'esistenza di un danno concreto arrecato al patrimonio sociale e al ceto creditorio, nonché il nesso di causalità tra le condotte contestate e il pregiudizio lamentato”*. Inoltre, anche nell'ipotesi di omologa del concordato, i creditori potranno comunque esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, ex art. 115, comma 3 CCII.



Ai fini di una migliore comprensione delle argomentazioni sopra riferite, si riporta una tabella comparativa tra lo scenario previsto dal piano concordatario e quello derivante dalla liquidazione giudiziale.

<i>Categoria</i>	<i>Concordato</i>	<i>Liquidazione</i>
<i>Prededucibili</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<i>Lavoratori</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<i>Professionisti</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>
<i>Privilegiati</i>	<i>20–25%</i>	<i>0%</i>
<i>Chirografari</i>	<i>10%</i>	<i>0%</i>
<i>Tfr maturabile nel corso dell'esecuzione concordataria</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>

Sulla base delle motivazioni che precedono può concludersi nel senso che l'alternativa liquidatoria è senz'altro meno conveniente rispetto alla prospettiva concordataria.

In definitiva, nulla osta all'omologazione del concordato preventivo in esame. Il piano non prevede la liquidazione del patrimonio, ragion per cui non deve provvedersi alla nomina di un liquidatore (art. 114-*bis* CCII). Rimarrà invece nelle sue funzioni il Commissario Giudiziale per gli adempimenti previsti dall'art. 118 CCII.

P.Q.M.

OMOLOGA il concordato preventivo in continuità aziendale della società "Rocco Autolinee s.r.l." (C.F. 01680920764);

CONFERMA il Giudice Delegato Dott.ssa Antonietta Terracciano e il Commissario Giudiziale Dott.ssa Serena Iuliani nelle rispettive funzioni;

DISPONE che il presente decreto sia pubblicato nel Registro delle Imprese e notificato alle parti interessate;

DISPONE che il Commissario Giudiziale vigili sull'esecuzione del concordato secondo le modalità previste dal piano e riferisca periodicamente al Giudice Delegato sull'andamento della procedura.

Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 16.07.2026.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Antonietta Terracciano

Il Presidente

Dott. Romano Gibboni

